**Consultazione pubblica aperta sul riesame dell'ETS1**

I campi contrassegnati con un \* sono obbligatori.

**1 Introduzione**

Dalla sua entrata in funzione nel 2005, il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) è stato una pietra angolare della politica dell'UE volta a combattere i cambiamenti climatici. Questo strumento politico fissa un massimale e un prezzo per le emissioni dei settori energetico, industriale, marittimo e aereo in Europa, che rappresentano circa il 40% delle emissioni totali dell'UE.

Le emissioni ETS per l'energia elettrica, la produzione di calore e la produzione industriale sono attualmente di circa il 47,6% al di sotto dei livelli del 2005 e sono sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 62% per il 2030. La tendenza osservata conferma l'efficacia e l'efficienza del sistema di scambio e del massimale dell'UE come uno dei principali incentivi politici per la decarbonizzazione dell'economia europea.

Sebbene in linea di principio l'ETS riguardi le emissioni di tutti i voli che atterrano e partono dallo Spazio economico europeo (SEE), l'UE ne ha limitato temporaneamente fino al 2027 l'ambito di applicazione ai voli interni al SEE, al fine di incoraggiare lo sviluppo di un efficace sistema globale di fissazione del prezzo del carbonio da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

La decisione (UE) 2015/1814 ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato che, dal 2019, elimina le quote dai volumi d'asta dell'EU ETS, aggiungendole alla riserva ogniqualvolta il numero di quote presenti sul mercato supera una determinata soglia. La riserva stabilizzatrice del mercato rilascia le quote sul mercato in tempi di scarsità. In questo modo si propone di riequilibrare la domanda e l'offerta e di rendere il mercato del carbonio più resistente a shock importanti.

La direttiva ETS è stata rivista nel 2023 nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%", al fine di ampliarne l'ambito di applicazione e renderla più ambiziosa da un punto di vista ambientale. Alcuni aspetti dell'ETS sono oggetto di riesame al fine di garantire che l'EU ETS continui a contribuire nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi all'obiettivo generale di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio in tutti i settori entro il 2050, come indicato nella [comunicazione per il 2040](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2040-climate-target_en), tenendo conto della necessità che tutti i settori contribuiscano agli sforzi dell'UE in materia di clima.

La direttiva ETS e la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato dovranno essere valutate secondo il [principio di procedere innanzi tutto con la valutazione](https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/swd2021_305_en.pdf) che prevede che le iniziative siano valutate prima di essere sottoposte a revisione. La valutazione esaminerà l'attuazione della direttiva ETS (per quanto riguarda gli impianti fissi, il trasporto aereo e il trasporto marittimo, ossia l'ETS1) a partire dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410 e l'attuazione della decisione per quanto riguarda il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato da quando ha iniziato ad essere attiva nel 2019 a oggi.

Scopo della presente consultazione dei portatori di interessi è raccoglierne i pareri sugli elementi della valutazione e della valutazione d'impatto. Il questionario si articola in tre capitoli:

una prima parte che identifica il profilo del partecipante,

1. una seconda parte incentrata su domande retrospettive pertinenti per la valutazione di alcuni aspetti dell'ETS e
2. una terza parte su domande prospettiche pertinenti per la valutazione d'impatto delle possibili opzioni strategiche.

Rispondere alle domande relative ai capitoli e alle sezioni pertinenti.

**4 Valutazione**

Questa sezione del questionario si concentra sull'attuazione dell'ETS1 a partire dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410 e sull'attuazione della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato dal 2019 a oggi.

L'attuazione delle nuove norme introdotte nel quadro del riesame dell'EU ETS, entrate in vigore il 5 giugno 2023, non rientra nell'ambito della valutazione. Tra queste, il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni che copre le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili negli edifici, nel trasporto su strada e nella piccola industria (ETS2) e che entrerà in funzione nel 2027. È esclusa inoltre qualsiasi valutazione della fattibilità dell'integrazione dei settori dell'ETS2 nell'ETS1, in quanto è soggetta a una clausola di riesame previsto per il 2031.

Questa parte del questionario si propone di individuare i punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento sulla base dei risultati reali e delle esperienze dei portatori di interessi. I criteri di valutazione si concentreranno sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE della direttiva ETS e della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato.

**4.1 Efficacia**

L'**efficacia** considera il successo dell'azione dell'UE nel raggiungere i suoi obiettivi o progredire verso questi ultimi.

4.1.1 Quanto ritiene che la direttiva ETS sia stata efficace nel conseguire il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra?

* Molto efficace
* Moderatamente efficace
* Poco efficace
* Per niente efficace
* Non so

4.1.2 Quanto sono efficaci le misure attuali (assegnazione gratuita e compensazione dei costi indiretti) nel proteggere dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori non CBAM?

* Molto efficace
* Moderatamente efficace
* Poco efficace
* Per niente efficace
* Non so

4.1.3 Quanto è stata efficace la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato nel conseguire i suoi due obiettivi principali?

|  | Molto efficace | Moderatamente efficace | Poco efficace | Inefficace | Non so |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Far fronte all'eccedenza strutturale di quote accumulatasi nell'EU ETS a partire dal 2009 |  |  |  |  |  |
| Migliorare la resilienza del sistema in caso di shock importanti (adeguando l'offerta di quote da mettere all'asta) |  |  |  |  |  |

4.1.4Quale caratteristica della riserva stabilizzatrice del mercato ha finora contribuito maggiormente alla sua efficacia?

* MSR ha ridotto i volumi d'asta nel sistema ETS dell'Unione europea.
* MSR ha invalidato le quote di emissione attraverso il meccanismo di invalidazione
* MSR ha offerto la certezza che qualsiasi shock della domanda o dell'offerta sarà affrontato attraverso il suo funzionamento.
* MSR non è stato efficace
* Non so

4.1.5Fornire esempi o elementi di prova specifici a sostegno della sua valutazione dell'efficacia della direttiva ETS e della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**4.2 Efficienza:**

L'**efficienza** considera le risorse utilizzate da un intervento per i cambiamenti generati dall'intervento stesso.

4.2.1Come valuterebbe l'efficienza della direttiva ETS nel conseguire i suoi obiettivi in modo efficace in termini di costi? Nella risposta, considerare in che misura i costi connessi all'attuazione dell'EU ETS sono stati giustificati e proporzionati ai benefici generati.

* Molto efficace
* Moderatamente efficace
* Poco efficace
* Per niente efficace
* Non so

4.2.2Come valuterebbe l'efficienza della direttiva ETS in termini di oneri amministrativi?

* Molto efficace
* Moderatamente efficace
* Poco efficace
* Per niente efficace
* Non so

4.2.3Fornire suggerimenti per migliorare l'efficienza dell'ETS in termini di oneri amministrativi/costi normativi

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

4.2.4Fornire suggerimenti per potenziali misure di semplificazione per quanto riguarda l'EU ETS, che potrebbero essere previste senza incidere negativamente sul conseguimento dei suoi obiettivi

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

4.2.5Come valuterebbe l'efficienza della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato nel conseguire i suoi obiettivi in modo efficace in termini di costi?

* Molto efficace
* Moderatamente efficace
* Poco efficace
* Per niente efficace
* Non so

**4.3 Pertinenza**

La **pertinenza** esamina la relazione tra le esigenze e i problemi al momento dell'introduzione dell'intervento e durante la sua attuazione, nonché la relazione tra le esigenze e i problemi attuali e futuri nell'UE e gli obiettivi dell'intervento.

4.3.1 In che misura le esigenze/i problemi affrontati dalla direttiva EU ETS (riduzione delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi nei settori contemplati per sostenere gli obiettivi climatici dell'UE) continuano a richiedere un'azione a livello dell'UE?

* In misura molto elevata
* n misura elevata
* In una certa misura
* In misura ridotta
* Per niente
* Non so

4.3.2 In che misura la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato è ancora pertinente per migliorare la resilienza del mercato dell'EU ETS?

* In misura molto elevata
* n misura elevata
* In una certa misura
* In misura ridotta
* Per niente
* Non so

**4.4 Coerenza**

La **coerenza** indica quanto bene (o male) interagiscono tra loro diversi interventi, politiche UE/internazionali o elementi di politiche nazionali/regionali/locali. A livello dell'UE, altre politiche che interagiscono con la direttiva EU ETS sono la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sulle emissioni industriali. A livello internazionale, le misure pertinenti includono, ad esempio, l'accordo di Parigi e il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'ICAO.

4.4.1 In che misura ritiene che la direttiva ETS e la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato siano coerenti con altre politiche dell'UE e accordi internazionali sul clima?

* In misura molto elevata
* n misura elevata
* In una certa misura
* In misura ridotta
* Per niente
* Non so

4.4.2 Fornire suggerimenti per migliorare la coerenza

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**4.5 Valore aggiunto dell'UE**

Il **valore aggiunto dell'UE** valuta se i risultati dell'ETS e del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato avrebbero potuto essere conseguiti senza l'intervento dell'UE, ossia attraverso azioni nazionali da parte degli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà (articolo 5 del trattato sull'Unione europea) e nei settori di competenza non esclusiva, l'UE dovrebbe agire solo quando gli obiettivi possono essere conseguiti meglio dall'azione dell'Unione piuttosto che da quella degli Stati membri.

4.5.1 A suo parere, qual è il valore aggiunto dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato in quanto strumenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE?

* Molto alto
* Alto
* Moderato
* Scarso
* Molto scarso
* Non so

4.5.2 Fornire una spiegazione a sostegno del parere espresso, indicando in particolare quali elementi specifici dell'ETS, a suo avviso, apportano o non apportano un valore aggiunto

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**5 Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto esaminerà una serie di opzioni confrontandole allo scenario di riferimento (cioè la continuazione dell'applicazione dell'attuale direttiva ETS), tra cui:

* L'ambito di applicazione geografico dell'ETS ai voli al di fuori dell'Europa: voli in partenza/in arrivo diversi da quelli all'interno dello Spazio economico europeo, verso la Svizzera o il Regno Unito;
* Modifiche delle norme ETS applicabili al trasporto marittimo con l'obiettivo di evitare un doppio onere significativo per gli operatori marittimi e arretramenti dal punto di vista ambientale nel caso in cui l'Organizzazione marittima internazionale adotti un meccanismo di fissazione dei prezzi dei gas a effetto serra, al fine di prendere in considerazione l'inclusione delle emissioni delle navi più piccole nell'ETS, nonché misure volte a garantire l'efficace attuazione del sistema e ad affrontare eventuali tendenze di evasione/elusione e misure per semplificare e migliorare ulteriormente il sistema;
* L'elaborazione di misure per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le emissioni non contemplate dal CBAM dopo il 2030;
* I parametri per il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato, oltre ad altri elementi della progettazione della riserva stabilizzatrice del mercato;
* La potenziale inclusione degli assorbimenti di carbonio nell'ETS, anche per quanto riguarda l'ambito di applicazione, i criteri per tale scambio e le garanzie per assicurare che gli assorbimenti di carbonio non riducano l'incentivo a ridurre le emissioni;
* Il trattamento della cattura e dell'utilizzo del carbonio in applicazioni non permanenti, in modo tale che tutte le emissioni di gas serra siano effettivamente contabilizzate e il doppio conteggio sia effettivamente evitato;
* L'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e di altri processi di gestione dei rifiuti, in particolare le discariche;
* La potenziale inclusione nell'ETS degli impianti con una capacità termica nominale totale inferiore a 20MW;
* Il potenziale collegamento del mercato dell'ETS con altri mercati internazionali del carbonio.

L'iniziativa esaminerà anche come massimizzare i benefici per il clima derivanti dall'utilizzo dei proventi dell'ETS.

Questa parte del questionario mirerà a raccogliere i pareri dei portatori di interessi su tali elementi.

**5.1 Emissioni del trasporto aereo**

[…]

**5.2 Emissioni marittime**

[…]

**5.3 Impianti fissi**

5.3.1 La Commissione si adopera costantemente per migliorare il quadro legislativo, mantenendo al tempo stesso la qualità dei risultati. Senza pregiudicare l'integrità ambientale dell'ETS quale si applica agli impianti fissi, avrebbe indicazioni su possibili aree di semplificazione della direttiva?

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.3.1 Misure per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le emissioni non contemplate dal settore CBAM

L'introduzione del CBAM è intesa ad affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in determinati settori. In tali settori l'assegnazione gratuita di quote ETS sarà gradualmente eliminata a partire dal 2026 con l'introduzione per fasi del CBAM. Poiché a partire dal 2034 i settori che rientrano nel CBAM non riceveranno assegnazioni gratuite, potrebbe occorrere considerare le misure di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio eventualmente necessarie dopo il 2030 per le emissioni non contemplate dal CBAM.

5.3.1.1 In caso di prosecuzione dell'assegnazione gratuita oltre il 2030 per i settori non contemplati dal CBAM, la futura assegnazione gratuita dovrebbe basarsi su:  
*Massimo 3 selezioni*

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Lo stesso elenco di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio applicato in precedenza nella fase IV (2021-2030) |
|  | * Un elenco aggiornato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio |
|  | * L'assegnazione gratuita di quote sulla base di una metodologia aggiornata degli indici di riferimento |
|  | * L'assegnazione gratuita subordinata all'adozione di misure finalizzate al raggiungimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio (la revisione del 2023 della direttiva ETS introduce già nuove condizioni basate sull'intensità delle emissioni a partire dal 2026) |
|  | * Altro |
|  | * Non so |

5.3.1.3 Ritiene che dopo il 2030 la compensazione dei costi indiretti sarà ancora necessaria per proteggere dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dai costi del carbonio trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (nei settori in cui le emissioni indirette non sono coperte dal CBAM)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sì, l'attuale approccio basato sugli aiuti di Stato dovrebbe essere mantenuto |
|  | * Sì, ma il sistema di compensazione dei costi indiretti del carbonio dovrebbe essere armonizzato a livello dell'UE |
|  | * No, la compensazione dei costi indiretti dovrebbe essere gradualmente eliminata |
|  | * Altri pareri |
|  | * Non so |

**5.4 Utilizzo dei proventi**

La vendita all'asta delle quote di emissioni dell'EU ETS genera entrate considerevoli con cui gli Stati membri possono sostenere l'azione per il clima e la trasformazione energetica. Nel 2023 i proventi totali delle aste hanno raggiunto 43,6 miliardi di EUR. Di questi, 33 miliardi di EUR sono andati direttamente agli Stati membri e 300 milioni di EUR all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e all'Irlanda del Nord. Al Fondo per l'innovazione e al Fondo per la modernizzazione dell'ETS sono stati destinati 7,4 miliardi di EUR e i restanti 2,8 miliardi di EUR hanno finanziato il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che gli Stati membri utilizzano per portare avanti la transizione verso l'energia pulita e promuovere la sicurezza energetica attraverso l'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza.  
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS, da giugno 2023 gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il 100% dei proventi (o l'equivalente in valore finanziario) per sostenere l'azione per il clima e la trasformazione energetica, a eccezione dei proventi che gli Stati membri destinano ad aiuti alle industrie ad alta intensità di energia elettrica per i costi indiretti del carbonio. Le finalità specifiche sono elencate all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono la decarbonizzazione industriale, la trasformazione energetica, le tecnologie pulite, l'adattamento ai cambiamenti climatici, i finanziamenti internazionali per il clima, la decarbonizzazione del settore dei trasporti, compresi mobilità e trasporti pubblici, azioni per una transizione giusta e il sostegno sociale, nonché le spese amministrative per la gestione dell'EU ETS.

Domanda5.4.1A suo parere, quali dovrebbero essere gli usi più importanti dei proventi delle aste ETS1 in futuro?  
*Modificare l'ordine o accettare l'ordine iniziale.*

L''ordine iniziale è il seguente:

* Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
* Decarbonizzazione degli impianti industriali
* Decarbonizzazione del trasporto marittimo
* Decarbonizzazione del trasporto aereo
* Sviluppo di un sistema energetico pulito
* Efficienza energetica
* Sviluppo di tecnologie pulite e innovative
* Potenziamento delle tecnologie pulite
* Sostegno sociale e transizione giusta
* Scopi internazionali e finanziamenti internazionali per il clima
* Trasporti pubblici e mobilità (ferrovie, autobus, metropolitane, tram, micromobilità)
* Adattamento ai cambiamenti climatici

|  |
| --- |
| 5.4.2 Ritiene che vi sia sufficiente trasparenza sul modo in cui gli Stati membri utilizzano i proventi generati dall'EU ETS?   * Pienamente d'accordo * Piuttosto d'accordo * Neutrale * Piuttosto in disaccordo * Per niente d'accordo * Non so |

5.4.4Ritiene che il sostegno attraverso il Fondo per la modernizzazione continuerà a essere necessario in futuro?

* Pienamente d'accordo
* Piuttosto d'accordo
* Neutrale
* Piuttosto in disaccordo
* Per niente d'accordo
* Non so

5.4.5 In caso affermativo, ritiene che l'attuale ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione sia sufficiente per affrontare le sfide in materia di decarbonizzazione negli Stati membri a basso reddito?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sì, l'ambito di applicazione attuale andrebbe mantenuto |
|  | * No, l'ambito di applicazione dovrebbe essere esteso |
|  | * Non so |

5.4.7 Ritiene che il sostegno attraverso il Fondo per l'innovazione continuerà a essere necessario in futuro per sostenere la decarbonizzazione nei settori non coperti dalla nuova banca per la decarbonizzazione industriale?

* Pienamente d'accordo
* Piuttosto d'accordo
* Neutrale
* Piuttosto in disaccordo
* Per niente d'accordo
* Non so

**5.5 Nuovo sostegno alla decarbonizzazione industriale**

Sebbene il prezzo del carbonio dell'UE costituisca già un incentivo a investire nella decarbonizzazione industriale, molti di questi investimenti hanno attualmente costi di abbattimento più elevati rispetto al prezzo del carbonio prevalente. Per questo motivo il patto per l'industria pulita promuove industrie competitive e posti di lavoro di qualità, in particolare incanalando gli investimenti nei settori ad alta intensità energetica e nelle tecnologie pulite e garantendo l'accesso a un approvvigionamento energetico e materie prime a prezzi accessibili.  
Poiché ciò richiede anche strumenti che forniscano un sostegno finanziario pubblico in modo adeguatamente mirato e che siano concepiti per soddisfare le esigenze del mercato, la Commissione ha annunciato la creazione di una banca per la decarbonizzazione industriale per mobilitare oltre 100 miliardi di EUR di finanziamenti, sulla base della fondi disponibili nel Fondo per l'innovazione, delle entrate aggiuntive derivanti da parti dell'EU ETS e della revisione di InvestEU. Questo strumento dovrebbe contribuire a decarbonizzare su larga scala le industrie ad alta intensità energetica, a sfruttare i vantaggi competitivi in tutta l'UE rispetto alla concorrenza globale e a impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la deindustrializzazione e nuove dipendenze strategiche.  
La banca per la decarbonizzazione industriale massimizzerà la riduzione delle emissioni. Utilizzerà le quote ETS riservate a tal fine nell'ambito dell'architettura dell'EU ETS per sostenere progetti, usando come parametro la riduzione delle emissioni di carbonio per consentire un sostegno tecnologicamente neutro in tutti i settori industriali, anche attraverso contratti per differenza sul carbonio. Sarà concepita in modo da garantire una selezione competitiva e un'equa distribuzione del sostegno tra gli Stati membri. Integrerà il segnale di prezzo dell'ETS e contribuirà a colmare il deficit di finanziamento sia in termini di spese in conto capitale che di spese operative. Il Fondo per l'innovazione e altri meccanismi di sostegno sviluppati nell'ambito dell'EU ETS forniscono già esempi di migliori pratiche su cui basarsi.

5.5.1È favorevole alla creazione di una banca per la decarbonizzazione industriale per sostenere gli sforzi di decarbonizzazione industriale?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * **Sì** |
|  | * No |
|  | * Non so |

5.5.2 Quali tipi di strumenti sosterrebbero al meglio gli argomenti economici a favore della decarbonizzazione industriale?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sostegno sottoforma di premi fissi per prodotti specifici (per es. aste della Banca dell'idrogeno) |
|  | * Contratti per differenza sul carbonio |
|  | * Sovvenzioni |
|  | * Prestiti agevolati |
|  | * Crediti d'imposta sulla produzione |
|  | * Finanziamenti misti |
|  | * Altro |

5.5.4 È favorevole a risorse nazionali supplementari che integrino gli strumenti di finanziamento a livello europeo, ad esempio attraverso funzionalità "come servizio"?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sì |
|  | * No |
|  | * Non so |

5.5.6 A suo parere, quale dovrebbe essere l'equilibrio tra la concorrenza a livello dell'UE (finanziamento dei progetti più efficaci sotto il profilo dei costi nel mercato unico dell'UE; focus sulla competitività globale dell'UE) e l'equilibrio geografico (quote basate sull'ubicazione)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * La concorrenza a livello dell'UE dovrebbe prevalere sull'equilibrio geografico |
|  | * L'equilibrio geografico dovrebbe prevalere sulla concorrenza a livello dell'UE |
|  | * Altro |

**5.6 Riserva stabilizzatrice del mercato (MSR)**

La riserva stabilizzatrice del mercato è operativa dal 2019. Si tratta di uno strumento basato su norme volto ad affrontare l'eccedenza di quote accumulatasi nell'EU ETS a partire dal 2009, nonché a migliorare la resilienza del sistema a shock importanti attraverso l'adeguamento dell'offerta di quote da mettere all'asta. Ogni anno la Commissione pubblica il numero totale di quote in circolazione nell'anno precedente. Quando tale indicatore supera gli 833 milioni, le quote vengono ritirate dal volume d'asta e collocate nella riserva. L'immissione nella riserva stabilizzatrice del mercato è pari o al 24% del numero totale di quote in circolazione o alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione e 833 milioni quando il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 833 e 1 096 milioni di quote (al fine di attenuare gli effetti soglia). Se il numero totale di quote in circolazione è inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e messe all'asta. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate da essa per un periodo di 12 mesi attraverso la riduzione o l'aumento dei volumi d'asta delle quote sul mercato primario. Le quote della riserva che superano la soglia dei 400 milioni sono invalidate il 1º gennaio di ogni anno.  
Finora, la riserva stabilizzatrice del mercato ha ridotto l'eccedenza strutturale nell'EU ETS. Nel 2023 il numero totale di quote in circolazione ammontava a 1 112 milioni. La progressiva riduzione delle quote disponibili nell'ambito dell'EU ETS, intrinseca alla struttura del sistema (ossia il massimale decrescente), solleva la questione del ruolo futuro della riserva stabilizzatrice del mercato: i problemi originali sono ancora rilevanti e quali potenziali problemi futuri potrebbe dover affrontare?

5.6.1 In futuro, quali risultati dovrebbe ottenere la riserva stabilizzatrice del mercato per garantire il corretto funzionamento dell'EU ETS?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * La riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe continuare a far fronte all'eccedenza del mercato |
|  | * La riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe fungere da meccanismo per aumentare la liquidità del mercato |
|  | * La riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe essere rafforzata per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi dell'EU ETS |
|  | * Nessuna delle risposte precedenti |
|  | * Altro |
|  | * Non so |

5.6.3Quali modifiche proporrebbe alla riserva stabilizzatrice del mercato?  
*Massimo 3 selezioni*

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Le soglie fisse per l'immissione nella riserva stabilizzatrice del mercato (833 milioni di quote) e/o per lo svincolo (400 milioni di quote) devono essere adeguate al ribasso |
|  | * Le soglie fisse per l'immissione nella riserva stabilizzatrice del mercato (833 milioni di quote) e/o per lo svincolo (400 milioni di quote) devono essere adeguate al rialzo |
|  | * Le soglie di immissione e/o svincolo dovrebbero essere dinamiche, ossia riflettere le condizioni del mercato in un determinato momento |
|  | * Sarebbe opportuno prevedere un cuscinetto, simile a quello previsto per la soglia di immissione, anche per la soglia di svincolo al fine di affrontare i potenziali effetti soglia relativi agli svincoli |
|  | * Il tasso di immissione dovrebbe essere mantenuto al 24% anche dopo il 2030 |
|  | * Il tasso di immissione dovrebbe tornare al 12% dopo il 2030 |
|  | * Il tempo di risposta della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe essere ridotto da adeguamenti annuali dell'offerta ad adeguamenti più frequenti |
|  | * La regola di invalidamento per il superamento di 400 milioni di quote detenute nella riserva deve essere adeguata |
|  | * La riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe rimanere immutata |
|  | * Altro |
|  | * Non so |

**5.7 Nuove tecnologie**

**5.7.1 Assorbimenti di carbonio**

L'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva ETS dispone che la Commissione presenti una relazione che esamini in che modo le emissioni negative generate dai gas a effetto serra catturati dall'atmosfera e stoccati in modo sicuro e permanente (denominate anche "rimozioni" o "assorbimenti" di anidride carbonica) (ad esempio dalle emissioni biogeniche con cattura e stoccaggio di carbonio, BECCS, o con cattura diretta e stoccaggio del carbonio presente nell'atmosfera, DACCS) potrebbero essere contabilizzate e in che modo tali emissioni negative potrebbero essere coperte, se del caso, dallo scambio di quote di emissioni. Tale considerazione deve includere a) un ambito di applicazione chiaro, b) criteri rigorosi e c) misure di salvaguardia per garantire che gli assorbimenti di carbonio non riducano l'incentivo a ridurre le emissioni, come previsto dalla normativa europea sul clima.  
Il [regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403012) (CRCF, Carbon Removal and Carbon Farming) del 27 novembre 2024, che mira a creare un quadro volontario a livello dell'UE per la certificazione di diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio in tutta Europa, compresi gli assorbimenti permanenti e gli assorbimenti temporanei di carbonio, anche attraverso la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Per le attività di assorbimento del carbonio che si svolgono all'interno dell'UE saranno rilasciate unità certificate.  
Attualmente l'EU ETS regola le emissioni dirette per stimolarne la riduzione, con un massimale decrescente che dovrebbe portare a un'assenza di nuove quote entro il 2045, in base alla riduzione annuale del massimale in applicazione del fattore di riduzione lineare all'attuale ambito di applicazione dell'EU ETS. Un massimale decrescente può avere un impatto sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare con una minore liquidità (possibilità di acquistare rapidamente quote di emissioni), rendendo il mercato più soggetto a picchi di prezzo. Inoltre la riduzione delle emissioni nei settori regolamentati potrebbe essere più difficile da raggiungere nel prossimo periodo se la maggior parte delle emissioni che rimangono nel sistema è sempre più costituita da quelle più difficili da abbattere, cosa che porta a considerare mezzi alternativi per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di gas a effetto serra. Consentire ai soggetti regolamentati dall'EU ETS di utilizzare unità di assorbimento per la conformità all'EU ETS potrebbe risolvere alcune di queste preoccupazioni ma comporta anche importanti sfide, come garantire che gli assorbimenti di carbonio non riducano l'incentivo a ridurre le emissioni come previsto dalla normativa europea sul clima. Allo stesso tempo, consentire l'uso degli assorbimenti nell'ambito dell'EU ETS potrebbe fornire chiarezza normativa e incentivare gli investimenti negli assorbimenti di carbonio.

Le seguenti domande sulla potenziale inclusione degli assorbimenti di carbonio nell'EU ETS non precludono l'elaborazione di politiche complementari o alternative per aumentare gli assorbimenti di carbonio.

Domanda5.7.1.1Per quanto riguarda il possibile utilizzo di unità di assorbimento CRCF\* da parte dei soggetti regolamentati dall'EU ETS ai fini dei loro obblighi di conformità, indicare se si è d'accordo o in disaccordo con le seguenti opzioni:

|  | Pienamente d'accordo | Parzialmente d'accordo | Neutrale | Parzialmente in disaccordo | Per niente d'accordo | Non so |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai soggetti regolamentati dall'EU ETS NON dovrebbe essere consentito utilizzare gli assorbimenti certificati a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carbonio coltura ai fini dei loro obblighi di conformità |  |  |  |  |  |  |

5.7.1.2 Per quanto riguarda il possibile utilizzo di unità di assorbimento CRCF\*da parte dei soggetti regolamentati dall'EU ETS ai fini dei loro obblighi di conformità, indicare se si è d'accordo o in disaccordo con le seguenti opzioni:

|  | Pienamente d'accordo | Parzialmente d'accordo | Neutrale | Parzialmente in disaccordo | Per niente d'accordo | Non so |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai soggetti regolamentati dall'EU ETS NON dovrebbe essere consentito utilizzare gli assorbimenti certificati a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura ai fini dei loro obblighi di conformità |  |  |  |  |  |  |
| Ai soggetti regolamentati dall'EU ETS dovrebbe essere consentito utilizzare gli assorbimenti permanenti\*\* certificati a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura ai fini dei loro obblighi di conformità all'ETS |  |  |  |  |  |  |
| Ai soggetti regolamentati dall'EU ETS dovrebbe essere consentito utilizzare gli assorbimenti temporanei\*\*\* certificati a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura ai fini dei loro obblighi di conformità all'ETS |  |  |  |  |  |  |
| Gli assorbimenti a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura dovrebbero essere acquisiti da un'agenzia centrale e inseriti nell'EU ETS a determinate condizioni |  |  |  |  |  |  |
| Ai soggetti regolamentati dall'EU ETS dovrebbe essere consentito acquistare gli assorbimenti a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura direttamente dai fornitori di assorbimenti e a utilizzarli per adempiere agli obblighi di restituzione |  |  |  |  |  |  |
| Agli impianti soggetti all'EU ETS dovrebbe essere consentito dedurre dai loro obblighi di conformità gli assorbimenti generati dalle loro attività, vale a dire che un impianto dell'ETS può ottenere emissioni negative catturando e stoccando qualsiasi sua emissione che sia conteggiata pari a zero, senza dover ottenere un credito CRCF. |  |  |  |  |  |  |
| L'uso degli assorbimenti a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura da parte dei soggetti regolamentati dall'ETS non dovrebbe essere illimitato ma soggetto a restrizioni |  |  |  |  |  |  |
| L'uso degli assorbimenti a norma del regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura da parte dei soggetti regolamentati dall'EU ETS dovrebbe essere introdotto gradualmente nel corso del tempo |  |  |  |  |  |  |
| Dovrebbe essere previsto un limite alle emissioni lorde dei soggetti regolamentati dall'EU ETS (non solo a quelle nette) |  |  |  |  |  |  |

\* Il regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura certifica le seguenti attività, che sono definite come una o più pratiche o processi svolti da un gestore, o da un gruppo di gestori, che determinano i) un assorbimento permanente del carbonio, ii) un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti iii) ovvero riduzioni delle emissioni dal suolo derivanti dalla carboniocoltura, laddove tale carboniocoltura riduce nel complesso le emissioni di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici.  
\*\* Il regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura definisce l'"assorbimento permanente del carbonio" come le pratiche o i processi che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, compreso il carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, e che non sono associati al recupero assistito di idrocarburi.  
\*\*\* Il regolamento sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura certifica l'attività che determina un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Le relative definizioni sono le seguenti:

* "carboniocoltura": pratiche o processi svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione di un ambiente terrestre o costiero e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo;
* "stoccaggio del carbonio nei prodotti": pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata, consentono il monitoraggio in loco del carbonio stoccato e sono certificate durante tutto il periodo di monitoraggio.

5.7.1.3 Fornire spiegazioni o esempi a sostegno del parere espresso.  
*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**FEAD - Waste management operations can achieve carbon removals, e.g. by applying CCUS technologies to anaerobic digestion or waste incineration plants. However, these CCUS technologies are still to become economically viable. By limiting the focus to the lifespan of the product or material the carbon is fixed into, the framework would hinder the development and investments of new carbon removal and use technologies.**

**For example, a CCU process can be used to manufacture hydrocarbons, such as various plastics. It is virtually impossible for the manufacturer of plastic to monitor the different types of applications in which the plastic will be used. In addition, it is possible to use the same type of plastic for very different applications, meaning that the expected lifespan of the end-product can vary from weeks to decades in each case. Finally, the use of hydrocarbons from CCU, even if used in shorter-lasting products, it has already saved the emissions and impact linked to the production of new hydrocarbons.**

**Therefore, FEAD considers, also temporary removals certified under CRCF should be allowed for use by EU ETS regulated entities towards their ETS compliance obligations.**

5.7.1.4 Ritiene che per aumentare gli assorbimenti di carbonio siano necessarie politiche **alternative o complementari** all'integrazione degli assorbimenti di carbonio nell'EU ETS?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sono necessarie politiche alternative |
|  | * **Sono necessarie politiche complementari** |
|  | * Non sono necessarie |
|  | * Non so |

**FEAD - Emissions saved from recycling activities should be recognised as it has been done with carbon removals and should be allowed to be used by EU ETS regulated entities towards their ETS compliance obligations.**

**5.7.2 Cattura e utilizzo del carbonio non permanenti**

La gestione industriale del carbonio contempla l'uso di svariate tecnologie per catturare, immagazzinare, trasportare e utilizzare le emissioni di CO2 provenienti dagli impianti industriali nonché per assorbire CO2 dall'atmosfera. La strategia industriale dell'UE per la gestione del carbonio mira a sviluppare tali tecnologie nonché il quadro normativo e di investimenti per sostenerle.  
Alcuni processi industriali e forme di trasporto o di agricoltura sono tuttavia più difficili o costosi da decarbonizzare e la sfida per ridurre le emissioni si farà più pressante con l'avvicinarsi degli obiettivi per il 2040 e il 2050. In alcuni casi, quando è necessaria una materia prima a base di carbonio, occorrono alternative alle materie prime fossili. Per questo motivo le tecnologie intese ad assorbire, catturare, immagazzinare e riutilizzare il carbonio hanno un ruolo da svolgere.  
L'UE dispone già di una serie di politiche a sostegno della cattura e dello stoccaggio di CO2, compresa la possibilità di evitare la restituzione delle quote nell'ambito dell'EU ETS se le emissioni sono catturate e stoccate in modo permanente. La revisione del 2023 dell'EU ETS ha inoltre introdotto la possibilità di evitare la restituzione delle quote quando le emissioni sono catturate e stoccate in modo permanente in prodotti ottenuti con metodi di cattura e utilizzo del carbonio conformemente ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 ter, considerandola equivalente alla cattura e allo stoccaggio geologico delle emissioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis.  
Concretamente, l'ETS riconosce i carbonati minerali utilizzati nei prodotti da costruzione: prodotti ottenuti con metodi di cattura e utilizzo del carbonio che si ritiene leghino chimicamente in modo permanente la CO2 a norma del regolamento delegato C(2024) 5294. I carbonati minerali sono considerati permanenti se utilizzati nei seguenti prodotti da costruzione:  
aggregati carbonatati utilizzati legati o non legati in prodotti da costruzione a base minerale;

* costituenti carbonatati di cemento, calce o altri leganti idraulici utilizzati nei prodotti da costruzione;
* calcestruzzo carbonatato, compresi blocchi prefabbricati, lastre o calcestruzzo aerato;
* mattoni, piastrelle o altri elementi per muratura carbonatati.

Con questo quadro, l'EU ETS ha implicitamente stabilito la contabilizzazione (in questo contesto, contabilizzazione si riferisce alla contabilizzazione delle emissioni, ossia al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni associate a determinati processi e, nel contesto dell'EU ETS, alla restituzione del numero corrispondente di quote di emissioni) delle emissioni catturate in modo non permanente a monte, nel primo punto di rilascio. Finché tutte le fasi della vita di un prodotto in cui è utilizzato carbonio catturato saranno soggette alla fissazione del prezzo del carbonio, in particolare la fase dell'incenerimento dei rifiuti, il ricorso al conteggio delle emissioni nel momento in cui vengono rilasciate dai prodotti nell'atmosfera (contabilizzazione "a valle") potrebbe risultare in una sottostima delle emissioni. Allo stesso tempo, l'attuale quadro di contabilizzazione a monte pone i prodotti ottenuti con metodi di cattura e utilizzo del carbonio non permanenti in una posizione di svantaggio rispetto ai prodotti che utilizzano materie prime fossili vergini e non tiene conto dei benefici della cattura e dell'utilizzo del carbonio in termini di sostituzione dei combustibili fossili vergini e delle relative emissioni.

**Tenendo conto in particolare della potenziale inclusione dell'incenerimento dei rifiuti e delle discariche nell'EU ETS e della necessità di garantire condizioni di parità per la sostituzione delle materie prime fossili con fonti alternative**, è necessario valutare se la CO2 potenzialmente rilasciata da prodotti ottenuti con metodi di cattura e utilizzo del carbonio non permanenti debba essere contabilizzata nel punto di emissione nell'atmosfera ("contabilizzazione a valle"), e in tal caso alla stessa stregua di qualsiasi prodotto la cui fabbricazione si basi su materie prime fossili vergini, o quando la CO2 è inizialmente catturata ("contabilizzazione a monte").

Nel complesso, la cattura del carbonio dovrebbe essere regolamentata in modo da ridurre le emissioni nette e garantire che tutte le emissioni siano contabilizzate in modo equo e che sia evitato il doppio conteggio. Ciò potrebbe tenere conto del potenziale beneficio climatico delle applicazioni non permanenti di cattura e utilizzo del carbonio in alternativa a un prodotto a base fossile e quindi del loro ruolo nell'integrare gli sforzi di mitigazione per le emissioni difficili da abbattere, nonché considerare il consumo energetico richiesto per alimentare tale processo ad alta intensità energetica e la necessità di sostenere gli investimenti nella cattura e utilizzo del carbonio come percorso tecnologico per ridurre le dipendenze strategiche dai combustibili fossili vergini importati, promuovere il riutilizzo del carbonio e i modelli di business circolari.

5.7.2.1 Indichi in che misura concorda con le seguenti affermazioni.

|  | Pienamente d'accordo | Parzialmente d'accordo | Neutrale | Parzialmente in disaccordo | Per niente d'accordo | Non so |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'obbligo di restituzione di quote dovrebbe essere spostato a valle per i prodotti non permanenti fabbricati con CO2 catturata |  |  |  |  | X |  |
| L'ETS dovrebbe adeguare gli obblighi di restituzione di quote laddove le emissioni siano catturate e utilizzate (cattura e utilizzo del carbonio) in prodotti che non comportano lo stoccaggio permanente del carbonio catturato, per riconoscere il potenziale beneficio climatico della cattura e dell'utilizzo del carbonio | **X** |  |  |  |  |  |
| Dovrebbero essere previste restrizioni o condizioni per adeguare gli obblighi di restituzione di quote al fine di riconoscere il beneficio climatico derivante dalla cattura e dall'utilizzo non permanente del carbonio (ad esempio: riduzione minima delle emissioni, sostituzione del carbonio di origine fossile, evitamento del doppio conteggio/fissazione del prezzo delle stesse emissioni) |  | **X** |  |  |  |  |

5.7.2.2 Fornire il proprio parere in merito al trattamento della cattura e dell'utilizzo non permanente del carbonio nell'ETS e ai potenziali adeguamenti in materia di obblighi di restituzione di quote al fine di riconoscerne i benefici climatici.

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.7.2.3 Quale approccio alla contabilizzazione dovrebbe essere applicato per garantire l'integrità e l'efficacia dell'EU ETS, ossia evitare pagamenti insufficienti o doppi pagamenti delle emissioni ETS, alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio non permanenti nell'ETS?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Contabilizzazione a monte (ossia le emissioni sono contabilizzate/pagate al momento della cattura, a meno che non siano stoccate in modo permanente) |
|  | * Condivisione della contabilizzazione tra produttore del prodotto ottenuto con metodi di cattura e utilizzo del carbonio e l'utilizzatore del prodotto che determina l'emissione finale. |
|  | * Opzione di contabilizzazione a valle in cui paga l'emettitore finale, a condizione che l'incenerimento dei rifiuti urbani sia incluso nell'ETS |
|  | * Opzione di contabilizzazione a valle con approccio della "catena di custodia", in cui la responsabilità per la presentazione delle quote di emissioni è associata al carbonio catturato e trasferita lungo la catena del valore, a condizione che l'incenerimento dei rifiuti urbani sia incluso nell'ETS |
|  | * **Obbligo di restituzione di quote basato sulla valutazione del ciclo di vita con opzione di contabilizzazione a monte** |
|  | * Obbligo di restituzione di quote basato sulla valutazione del ciclo di vita con opzione di contabilizzazione a valle |

5.7.2.4 Fornire spiegazioni a sostegno del parere espresso.

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**FEAD - Downstream accounting proposals are perverse because only the producer has an influence on the design of the product. The purpose of waste incineration plants is to treat non-recyclable waste. Therefore, they cannot bear the surrender obligation for baldly designed products that are not recyclable. Fully supporting the adjustment of surrendering obligations where emissions are captured and used (CCU) in products that do not result in the permanent storage of the captured carbon, to acknowledge the potential climate benefit of the capture and use of the carbon, the accounting should follow a life-cycle assessment-based surrender obligation, while the obligation must always lie with the producer in line with the polluter-pays-principle. The life-cycle assessment must also consider the recyclability of the products to ensure the producers responsibility until the end-of life of the product.**

5.7.2.5 Attualmente l'attività di trasporto di CO2 nella direttiva ETS è limitata al trasporto finalizzato allo stoccaggio. Ritiene importante modificare questa disposizione per includere anche il trasporto di CO2 per qualsiasi finalità, al fine di garantire parità di condizioni tra cattura e stoccaggio e cattura e utilizzo del carbonio?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Sì |
|  | * No |

5.7.2.6 Fornire spiegazioni a sostegno del parere espresso.

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

**5.8 Potenziale ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva**

**5.8.1 Incenerimento dei rifiuti urbani e altri processi di gestione dei rifiuti**

Entro giugno 2026 la Commissione valuterà la fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, in vista della loro inclusione a partire dal 2028, valutando la potenziale necessità di consentire agli Stati membri di non partecipare fino al 31 dicembre 2030. Tale valutazione dovrebbe riguardare la possibilità di includere nell'EU ETS altri processi di gestione dei rifiuti, in particolare le discariche che generano emissioni di metano e protossido di azoto.

A seguito del riesame del 2023 dell'EU ETS, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani devono monitorare e comunicare le loro emissioni nell'ambito dell'EU ETS a partire dal 2024. I dati raccolti sono destinati ad alimentare la valutazione della Commissione. Attualmente gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani non restituiscono quote per le loro emissioni nell'ambito dell'EU ETS.  
Attualmente le emissioni di inquinanti nell'aria, compresi i gas a effetto serra, derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, dal coincenerimento dei rifiuti e dalle attività di gestione dei rifiuti di una certa entità sono regolate dalla direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE modificata dalla direttiva 2024/1785). Tali emissioni sono disciplinate da autorizzazioni di esercizio basate sull'uso delle migliori tecniche disponibili e sui livelli di emissione associati.  
L'inclusione delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e da altri processi di gestione dei rifiuti nell'EU ETS non pregiudica l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica dell'UE in materia di rifiuti.

5.8.1.1 È d'accordo sul fatto che, se possibile, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani dovrebbero essere pienamente inclusi nell'EU ETS?

|  |
| --- |
| * Pienamente d'accordo * Piuttosto d'accordo * Neutrale * Piuttosto in disaccordo * Per niente d'accordo * Non so |

5.8.1.2Fornire spiegazioni a sostegno del parere espresso.  
*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.8.1.3 È d'accordo sul fatto che anche gli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi dovrebbero essere inclusi nell'EU ETS (insieme agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)?

* Pienamente d'accordo
* Piuttosto d'accordo
* Neutrale
* Piuttosto in disaccordo
* **Per niente d'accordo**
* Non so

Domanda5.8.1.4Fornire spiegazioni a sostegno del parere espresso.

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.8.1.5 È d'accordo sul fatto che le emissioni derivanti da una delle seguenti attività di gestione dei rifiuti dovrebbero essere incluse nell'EU ETS se è incluso l'incenerimento dei rifiuti? Selezioni tutte le opzioni pertinenti.

* Collocamento in discarica
* Compostaggio
* Digestione anaerobica
* Riciclaggio meccanico
* **Riciclaggio chimico (FEAD)**
* Altre tecnologie di recupero o conversione, come la piroscissione o la gassificazione, per trasformare i rifiuti in energia e/o combustibili sintetici
* Non so

5.8.1.6 Fornire spiegazioni a sostegno del parere espresso.  
*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.8.1.7 Qual è la metodologia più appropriata per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni derivanti dalle diverse attività relative ai rifiuti (considerando l'affidabilità dei dati e l'efficacia in termini di costi)?

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*

5.8.1.8 Ritiene che l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS possa contribuire a ridurre le attuali emissioni derivanti dai rifiuti?

|  |  |
| --- | --- |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani ridurrà in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra senza prevedere ulteriori azioni |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani ridurrà in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra se saranno integrati altri settori dei rifiuti, come le discariche |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani ridurrà in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra se nell'ETS sarà riconosciuto l'utilizzo non permanente del carbonio |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani ridurrà in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra se nell'ETS saranno integrati gli assorbimenti di carbonio |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani contribuirà a ridurre significativativamente i gas a effetto serra solo se saranno attuate efficacemente politiche complementari in materia di economia circolare, quali regimi di responsabilità estesa del produttore, obiettivi di recupero dei materiali e/o altri obiettivi volti a ridurre l'uso e lo smaltimento di materie prime fossili vergini |
|  | * L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani avrà un certo impatto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma sarà trascurabile rispetto ad altri settori |
|  | * L'incenerimento dei rifiuti urbani non contribuirà affatto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra |
|  | * **L'incenerimento dei rifiuti urbani non contribuirà affatto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e potrebbe persino avere un effetto negativo** |
|  | * Altri pareri |
|  | * Non so |

**ASSOAMBIENTE - L'inclusione degli impianti di incenerimento (WI) nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) non sembra efficiente o utile per diversi motivi. A differenza di altri settori in cui l'ETS può avere un reale effetto direttivo, nei WI non esiste una reale alternativa al recupero energetico dei rifiuti. I rifiuti sono già stati prodotti e, qualora il riciclaggio non sia più possibile, devono essere trattati in modo ecologicamente corretto. Il recupero termico è l'unica opzione di smaltimento rimanente in questi casi. Un aumento dei costi dell'inclusione nell'ETS non comporta la prevenzione delle emissioni, ma solo un onere finanziario per gli enti pubblici responsabili dello smaltimento dei rifiuti e, in ultima analisi, per i cittadini, senza che ciò abbia un effetto sterzante di riduzione delle emissioni. Se l'obiettivo è quello di prevenire le emissioni derivanti dalla gestione dei rifiuti, l'accento dovrebbe essere posto maggiormente sulla prevenzione dei rifiuti e sul miglioramento dei tassi di riciclaggio. Analogamente, norme più vincolanti in materia di riciclaggio e progettazione potrebbero essere misure più significative ed efficaci per migliorare la riciclabilità dei prodotti. Il trattamento termico dei rifiuti è una componente necessaria di un sistema di gestione dei rifiuti funzionante, in particolare per le sostanze non riciclabili, ma anche sempre più per la fornitura di calore nell'ambito della sostituzione di combustibili fossili come il gas, il petrolio e il carbone, e non deve essere controbilanciato da misure generalizzate per aumentare i prezzi nel sistema ETS.**

**5.8.2 Soglia di 20 MW**

Al fine di aumentare il livello di ambizione dell'EU ETS, potrebbe essere necessario estendere l'EU ETS agli impianti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione e che prevedono la combustione di combustibili. L'attuale ambito di applicazione si applica agli impianti con una capacità superiore a 20 MW di potenza termica nominale totale. Una modifica di tale attività di cui all'allegato I dovrebbe inoltre tener conto del fatto che in molti casi le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili in tali impianti saranno coperte dall'EU ETS2.

Va inoltre osservato che le emissioni di inquinanti nell'aria, compresi i gas a effetto serra, derivanti da alcune delle attività elencate nell'allegato I e soggette alla potenziale estensione dell'ambito di applicazione sono attualmente disciplinate dalla direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE modificata dalla direttiva 2024/1785). Ciò riguarda la raffinazione del petrolio nonché la produzione e la lavorazione di metalli al di sopra delle soglie di cui all'allegato I della direttiva relativa alle emissioni industriali. Tali emissioni sono disciplinate da autorizzazioni di esercizio basate sull'uso delle migliori tecniche disponibili e sui livelli di emissione associati. Le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW e superiore a 1 MW sono disciplinate dalla direttiva sugli impianti di combustione medi (direttiva 2015/2193) ma non comprendono le emissioni di CO2.

5.8.2.1 L'ambizione dell'EU ETS potrebbe essere rafforzata abbassando la soglia di capacità degli impianti in modo da ampliare l'insieme di impianti ammissibili. È d'accordo con l'abbassamento della soglia?

|  |
| --- |
| * Pienamente d'accordo * Piuttosto d'accordo * Neutrale * Piuttosto in disaccordo * **Per niente d'accordo** * Non so |

5.8.3 Collegamento con altri mercati del carbonio

La Commissione europea sta analizzando in che modo sia possibile collegare l'EU ETS e altri mercati internazionali del carbonio conformemente all'articolo 25 della direttiva ETS dell'UE al fine di sostenere una mitigazione dei cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi. L'EU ETS è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE in modo efficace sotto il profilo dei costi e qualsiasi collegamento deve salvaguardarne l'integrità ambientale e l'efficacia. Il collegamento dei mercati del carbonio può offrire vantaggi sia all'UE che ai suoi partner. Tra questi, una convergenza dei prezzi e l'attenuazione dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'accesso a opzioni di mitigazione più efficaci sotto il profilo dei costi, una maggiore liquidità del mercato e la resilienza agli shock. Un solido collegamento, tuttavia, presenta sfide che riguardano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'allineamento dei livelli di ambizione, degli ambiti di applicazione, delle misure di stabilità del mercato e dei meccanismi di supervisione tra i sistemi. Tale allineamento dovrebbe essere negoziato con attenzione per garantire i benefici del collegamento. Ad oggi l'UE ha stabilito un collegamento con l'ETS svizzero. Le seguenti domande mirano a raccogliere i pareri dei portatori di interessi sulle priorità, i criteri e la tempistica dei potenziali collegamenti tra l'EU ETS e altri mercati internazionali del carbonio.

5.8.3.1 Dal 2020, l'EU ETS e l'ETS svizzero sono collegati e la direttiva ETS disciplina le modalità di collegamento con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni. L'UE dovrebbe perseguire ulteriori opportunità di collegamento e, in caso affermativo, quali sarebbero le principali motivazioni che spingerebbero l'UE a farlo?  
*Massimo 3 selezioni*

|  |  |
| --- | --- |
|  | * L'UE dovrebbe perseguire collegamenti per aumentare l'accesso alle opzioni di mitigazione per i settori ETS |
|  | * L'UE dovrebbe perseguire collegamenti per migliorare l'efficacia in termini di costi della riduzione delle emissioni nell'ambito dell'ETS attraverso la convergenza dei prezzi |
|  | * L'UE dovrebbe perseguire collegamenti per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i settori ETS |
|  | * L'UE dovrebbe perseguire collegamenti per sostenere la liquidità nel mercato del carbonio dell'UE |
|  | * L'UE dovrebbe proseguire collegamenti per rafforzare il suo primato nella fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché per ampliare la cooperazione con i paesi terzi |
|  | * L'UE dovrebbe proseguire sforzi di collegamento per altri motivi [specificare]. (testo aperto) [max 300 caratteri] |
|  | * L'UE non dovrebbe perseguire ulteriori opportunità di collegamento |
|  | * Non so |

5.8.3.2 Affinché si possa stabilire un collegamento tra l'EU ETS e altri mercati internazionali del carbonio, devono essere soddisfatti alcuni criteri fondamentali. Tra questi, un solido sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni; processi di governance trasparenti nel rigoroso rispetto dello Stato di diritto; e un contributo determinato a livello nazionale in linea con l'accordo di Parigi.  
  
Quali sono le caratteristiche aggiuntive più importanti che un potenziale partner ETS deve avere per collegarsi all'EU ETS?

*Rispondere ad un massimo di 3 righe*

|  | 1o | 2o | 3o |
| --- | --- | --- | --- |
| Approccio identico alla fissazione dei massimali (ossia nessun collegamento con i sistemi basati sull'intensità) |  |  |  |
| Meccanismi di stabilità del mercato compatibili (ma non necessariamente identici) |  |  |  |
| Approccio relativo al riporto e al prestito di quote compatibile (ma non necessariamente identico) |  |  |  |
| Approccio relativo alle compensazioni, in particolare ai crediti per gli assorbimenti, analogo (ma non necessariamente identico) |  |  |  |
| Ambito di applicazione simile (ma non necessariamente identico) in termini di gas a effetto serra e settori |  |  |  |
| Percentuale analoga di quote assegnate mediante vendita all'asta |  |  |  |
| Livelli analoghi dei prezzi delle quote nel periodo che precede il collegamento |  |  |  |
| Approccio analogo (ma non necessariamente identico) alla protezione contro la rilocalizzazione |  |  |  |
| Approccio analogo (ma non necessariamente identico) alle norme del mercato in materia di partecipazione, derivati ecc. |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| Non so |  |  |  |

**5.9 Domanda finale**

5.9.1Desidera esprimere ulteriori commenti su punti che non sono stati sollevati nelle domande precedenti, presentare prove o documenti di sintesi su argomenti che rientrano nell'ambito del riesame in questione?

*al massimo 1000 carattere/i*

*Risposta:*